

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 39/2014

del 31 ottobre 2014

- 1) CRD IV: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) N. 1151/2014
- 2) CRD IV: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) N. 1152/2014
- 3) Stop al segreto bancario: siglato l'accordo per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro l'evasione fiscale internazionale
- 4) Organizzazione e funzionamento dell'UIF: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento
- 5) Acquisto di azioni della società controllante nell'ambito di un contratto *futures* su un indice azionario: Comunicazione della Consob
- 6) Codice identificativo dei soggetti giuridici: l'EIOPA pubblica le Linee Guida per l'utilizzo del LEI nel settore delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali o professionali

### **1) CRD IV: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1151/2014**

In data 30 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) n.1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Il Regolamento delegato contiene le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, conformemente al capo I, Titolo V della CRD IV.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### **2) CRD IV: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.1152/2014**

In data 30 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) n.1152/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Il Regolamento delegato stabilisce le norme tecniche di regolamentazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente.

Il Regolamento entra in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### **3) STOP AL SEGRETO BANCARIO: SIGLATO L'ACCORDO PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE CONTRO L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE**

Con comunicato stampa n.246 del 29 ottobre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell'OCSE (composto da 123 giurisdizioni più diversi organismi internazionali) che si è tenuto a Berlino, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni ("Common Reporting Standard", elaborato dall'OCSE) contro l'evasione fiscale a partire

dal 2017. Altri 7 Paesi si sono impegnati a scambiare le informazioni a partire dalla stessa data, ancorché oggi non abbiano firmato l'accordo. A partire dal 2018 si aggiungeranno ulteriori 34 Paesi.

L'Accordo rappresenta un punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo internazionale orientato a conseguire un accordo politico e tecnico tale da cancellare il segreto bancario. Il risultato sarà implementato a partire dal 2017. In concreto, le attività di verifica sui conti saranno avviate dagli intermediari finanziari dei paesi "early adopters" già dal 1° gennaio 2016.

#### **4) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UIF: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO REGOLAMENTO**

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 250 del 27 ottobre 2014 è stato pubblicato il Regolamento di Banca d'Italia del 18 luglio 2014 per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF"), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Il Regolamento sostituisce il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", adottato con delibera del 21 dicembre 2007.

Le modifiche al precedente Regolamento sono state adottate alla luce delle esperienze maturate e delle esigenze operative dell'UIF, nonché delle modifiche intervenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia.

#### **5) ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE IN FUTURES: COMUNICAZIONE DELLA CONSOB**

Con Comunicazione n. 0083984 del 23 ottobre 2014, pubblicata in data 27 ottobre 2014, la Consob ha fornito chiarimenti in tema di acquisto di azioni della controllante quotata nell'ambito di un'operazione di "exchange of futures contracts for physical shares".

In particolare, in risposta ad un quesito specifico, la Consob ha chiarito che una società, controllata da un emittente quotato, può vendere ad una controparte un contratto *futures* su un indice azionario che comprende le azioni della controllante quotata ed acquistare dalla medesima controparte un paniere di azioni

sottostanti il medesimo indice, che include azioni della controllante quotata.

Premesso che l'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") prescrive che gli acquisti di azioni proprie e quelli della società controllante, *"devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento"*, la Consob ha ritenuto che il particolare caso sottoposto a valutazione non appare idoneo a pregiudicare la parità di trattamento fra gli azionisti.

L'acquisto di azioni della controllante, infatti, sarebbe determinato unicamente dalla circostanza che le stesse compongono, con altri titoli azionari, il paniere di titoli sottostante l'indice del *future* oggetto di negoziazione.

L'acquisto sarebbe parte di una più complessa operazione su strumenti finanziari derivati collegati ad un indice. Ne deriva, secondo la Consob, che la finalità e la funzione economica dell'operazione ipotizzata sarebbero - in questo caso - diverse da quelle che ispirano la disciplina in tema di acquisto di azioni proprie e della società controllante.

La Consob ha inoltre rilevato che la società effettua abitualmente svariate operazioni aventi analogie con quelle descritte nel quesito, e che riguardano derivati su indici nei cui panieri non sono ricomprese le azioni della controllante. Pertanto, l'operazione sarebbe ugualmente posta in essere con le medesime finalità qualora nel medesimo paniere non fossero comprese le azioni dell'emittente.

#### **6) CODICE IDENTIFICATIVO DEI SOGGETTI GIURIDICI: L'EIOPA PUBBLICA LE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL LEI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI**

In data 20 ottobre 2014 l'EIOPA ha pubblicato le proprie Linee Guida per l'utilizzo dell'identificativo dei soggetti giuridici (LEI), indirizzate alle autorità nazionali competenti per la vigilanza dei settori delle assicurazioni e degli enti pensionistici aziendali o professionali ("EPAP").

Si precisa che il LEI è un codice identificativo alfanumerico a 20 cifre collegato a informazioni di riferimento fondamentali che consente l'identificazione chiara e univoca di aziende operanti nei mercati finanziari internazionali.

Gli orientamenti dettati dalla Linee Guida prevedono che le autorità nazionali competenti dovrebbero:

- chiedere ai soggetti vigilati di ottenere un codice LEI;

- verificare che i soggetti vigilati abbiano richiesto i codici LEI rispettando i seguenti termini:
  - o per gli enti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva “Solvency II” entro il 30 giugno 2015;
  - o per tutti gli altri enti (compresi gli EPAP), entro il 30 giugno 2016;
- impartire le istruzioni sull’utilizzo del codice LEI;
- assicurare che le informazioni fornite all’EIOPA riguardanti tutti gli enti soggetti al loro mandato di vigilanza contengano i codici LEI ottenuti in conformità ai presenti orientamenti.

Le Linee Guida si applicano a partire dal 31 dicembre 2014.